Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 289 del 10 dicembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 216

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreti ministeriali concernenti la soppressione di cinquantuno sezioni distaccate di pretura circondariale.

SOMMARIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Ficarolo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Rovigo, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Ficarolo con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Rovigo, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Ficarolo, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7893

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Spilimbergo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidènte della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Pordenone, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Spilimbergo con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Pordenone, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Spilimbergo, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7894

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Canelli.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Asti, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Canelli con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Asti, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Canelli, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7895

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Capaccio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Salerno, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Capaccio;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Eboli piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Salerno, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Capaccio, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Eboli.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7896

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Roccadaspide.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Salerno, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Roccadaspide;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Eboli piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Salerno, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Roccadaspide, già compresa nella tabella ***B*** allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Eboli.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7897

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di San Cipriano Picentino.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Salerno, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di San Cipriano Picentino con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perchè il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Salerno, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di San Cipriano Picentino, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7898

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Rionero in Vulture.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Melfi, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Rionero in Vulture con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Melfi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Rionero in Vulture, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7899

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Partanna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Marsala, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Partanna;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Castelvetrano piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Marsala, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Partanna, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Castelvetrano.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7900

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Salemi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Marsala, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Salemi;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Mazara del Vallo piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Marsala, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Salemi, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Mazara del Vallo.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7901

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Castellammare del Golfo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Trapani, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Castellammare del Golfo;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Alcamo piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 1 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Trapani, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente ·creto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Castellammare del Golfo, già compresa nella bella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla zione distaccata di Alcamo.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
PENNACCHI

\7902

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Alì Terme.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Messina, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Alì Terme;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Santa Teresa di Riva piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Messina, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Alì Terme, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Santa Teresa di Riva.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7903

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Francavilla di Sicilia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Messina, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Francavilla di Sicilia;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Taormina piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Messina, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Taormina.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7904

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Rometta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Messina, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Rometta con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Messina, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Rometta, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7905

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Oria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Brindisi, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Oria;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Francavilla Fontana piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Brindisi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Oria, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Francavilla Fontana.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7906

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di San Vito dei Normanni.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Brindisi, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di San Vito dei Normanni con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Brindisi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di San Vito dei Normanni, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7907

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Alessano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Lecce, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Alessano;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Tricase piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Lecce, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Alessano, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Tricase.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7908

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Lizzano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Taranto, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Lizzano con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Taranto, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Lizzano, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7909

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Recco.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Genova, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Recco con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Genova, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Recco, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7910

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Sarzana.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di La Spezia, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Sarzana con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di La Spezia, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Sarzana, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7911

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Bordighera.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Sanremo, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Bordighera con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Sanremo, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Bordighera, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7912

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Taggia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Sanremo, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Taggia con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Sanremo, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Taggia, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7912

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Finale Ligure.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Savona, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Finale Ligure con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Savona, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Finale Ligure, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7914

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Varazze.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Savona, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Varazze con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Savona, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Varazze, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7915

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Arezzo, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di San Giovanni Valdarno;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Montevarchi piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Arezzo, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di San Giovanni Valdarno, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Montevarchi.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7916

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Badolato.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Badolato;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catanzaro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Badolato, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7918

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Borgia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Borgia con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catanzaro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Borgia, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7919

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Cropani.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Cropani con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catanzaro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Cropani, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7919

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Davoli.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Davoli;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catanzaro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Davoli, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7921

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Taverna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17. come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catanzaro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Taverna con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catanzaro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Taverna, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7922

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Acri.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cosenza, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Acri con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cosenza, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Acri, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7923

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Rogliano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cosenza, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Rogliano con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cosenza, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Rogliano, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7924

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di San Marco Argentano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cosenza, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di San Marco Argentano con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cosenza, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di San Marco Argentano, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7925

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Biancavilla.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catania, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Biancavilla;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Adrano piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catania, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Biancavilla, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Adrano.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7926

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Linguaglossa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catania, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Linguaglossa;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Giarre piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta.

Nel circondario di Catania, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Linguaglossa, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Giarre.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7927

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Ramacca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catania, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Ramacca;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Paternò piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catania, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Ramacca, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Paternò.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7928

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Randazzo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catania, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Randazzo;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Bronte piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catania, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Randazzo, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Bronte.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7929

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Trecastagni.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Catania, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Trecastagni con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Catania, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Trecastagni, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7930

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Bonefro.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Larino, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Bonefro con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Larino, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Bonefro, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territòrio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7931

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Casacalenda.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Larino, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Casacalenda con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Larino, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Casacalenda, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7932

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Decimomannu.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Decimomannu con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Decimomannu, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7933

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Guspini.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Guspini;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Sanluri piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Guspini, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Sanluri.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7934

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Sant'Antioco.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Sant'Antioco;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Carbonia piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Sant'Antioco, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Carbonia.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7935

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Senorbì.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Senorbì con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Senorbì, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7936

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Serramanna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Serramanna;

Ritenuto che, in considerazione della collocazione geografica e del sistema viario esistente, appare maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione interessata disporre l'accorpamento della suddetta sezione alla sezione distaccata di Sanluri piuttosto che alla sede circondariale;

Considerato che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole alla soppressione espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Serramanna, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sezione distaccata di Sanluri.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7937

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Sorgono.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Oristano, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Sorgono con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Oristano, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Sorgono, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7938

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Terralba.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Oristano, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Terralba con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Oristano, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Terralba, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7939

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Dorgali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Nuoro, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Dorgali con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Nuoro, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Dorgali, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7940

DECRETO 14 novembre 1996

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Sinnai.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cagliari, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Sinnai con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Nel circondario di Cagliari, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Sinnai, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Art. 2.

La sezione distaccata di Muravera, già compresa nella tabella *C* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 ed aggregata alla sezione distaccata di Sinnai, è aggregata alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7941

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Soresina.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Cremona, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Soresina con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Cremona, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Soresina, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7942

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Comacchio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Ferrara, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Comacchio con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

Nel circondario di Ferrara, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Comacchio, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Art. 2.

La sezione distaccata di Codigoro, già compresa nella tabella *C* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 ed aggregata alla sezione distaccata di Comacchio, è aggregata alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A7943

DECRETO 14 novembre 1996.

Soppressione della sezione distaccata di pretura circondariale di Finale Emilia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativi a «Revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate» e successive variazioni;

Visto l'art. 41 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 17, come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerato che, per una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale di Modena, appare opportuna la soppressione della sezione distaccata di Finale Emilia con l'aggregazione dei comuni in essa compresi alla sede circondariale;

Ritenuto che la presenza dell'ufficio del giudice di pace consente di mantenere un presidio giudiziario nella sede interessata dalla soppressione;

Ritenuto altresì che il provvedimento non arreca pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal presidente della corte di appello, dal consiglio giudiziario e dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1995;

Decreta:

Nel circondario di Modena, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è soppressa la sezione distaccata di Finale Emilia, già compresa nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, ed i comuni costituenti il relativo territorio sono aggregati alla sede circondariale.

Roma, 14 novembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

p. *Il Ministro del tesoro*
FENNACCHI

96A7944

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652462) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 365.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spesa per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 8 9 0 9 6 *

L. 6.000